



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI E PERSONE

Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Composizione della commissione
- Art. 3 - Funzionamento della commissione
- Art. 4 - Presentazione delle domande e ammissione all'esame
- Art. 5 - Materie, tipologie e organizzazione dell'esame
- Art. 6 - Riesame
- Art. 7 - Attestati di idoneità professionale
- Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina composizione e attività della commissione provinciale d'esame per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e persone, già istituita con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 2005 in base al punto n.4) dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Alla commissione compete l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di persone, previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche e dagli articoli 3 e 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modifiche.

Art. 2 - Composizione della commissione

1. La commissione è composta:
 - a) dal competente dirigente della Provincia, o funzionario da lui delegato, in qualità di Presidente;

- b) da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, designato dal direttore dell'Ufficio periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri di Brescia, esperto in materia di "Norme e gestione tecnica" e "Sicurezza stradale";
 - c) da un esperto in materia di "Accesso al Mercato", designato dall'Amministrazione Provinciale;
 - d) da un esperto in diritto civile, commerciale e sociale, designato dall'Amministrazione Provinciale;
 - e) da un esperto in materia di diritto tributario e di gestione commerciale e finanziaria di un'impresa di autotrasporto, designato dall'Amministrazione Provinciale;
 - f) da un esperto in materia di Trasporti internazionali e formalità doganali, designato dall'Amministrazione Provinciale.
2. L'Amministrazione Provinciale provvede alla designazione degli esperti di propria nomina tramite avviso pubblico o scegliendoli tra i dipendenti dell'Amministrazione con competenza specifica nelle materie d'esame.
 3. Tutti i componenti sono nominati con atto del Presidente della Provincia e durano in carica tre anni.
 4. Per ogni componente effettivo, fatto salvo che per il Presidente, è nominato un componente supplente, che partecipa alla seduta in caso di assenza del componente effettivo.
 5. Allo scadere del mandato triennale i componenti restano in carica fino a che non si sia provveduto all'insediamento della nuova commissione.
 6. Le funzioni di segreteria della commissione sono affidate a personale del Settore competente per materia della Provincia.

Art. 3 - Funzionamento della commissione

1. La commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno. La seduta della commissione è valida quando sono presenti tutti i componenti, siano essi effettivi o supplenti.
2. Il componente della commissione che per qualsiasi motivo non può partecipare ad una seduta d'esame ha l'obbligo di avvertire, salvo cause di forza maggiore, il membro supplente, in modo da assicurare comunque lo svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria della commissione.
3. In caso di impossibilità del Presidente della commissione a partecipare alla seduta d'esame, lo stesso delega tale funzione ad un funzionario provinciale. In caso di impossibilità ad intervenire alla commissione d'esame da parte del segretario effettivo e del supplente, le funzioni di segreteria verranno svolte da un dipendente del settore competente per materia, individuato dal Presidente della commissione, ovvero da altro dipendente individuato dalla Provincia.
4. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo e senza avere dato avviso al membro supplente, non partecipa alle sedute per due volte in un anno, è dichiarato decaduto. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente nomina un sostituto.

5. Ai componenti della commissione, non del comparto del Pubblico Impiego, viene riconosciuta per ogni sessione d'esame un'indennità di presenza stabilita dall'Amministrazione Provinciale.
6. I componenti della commissione osservano il d.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e successive modifiche e si astengono dallo svolgere l'attività di componente della commissione in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, oltre che in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
7. In sede di svolgimento dell'esame sono vietati l'introduzione e l'uso di libri, appunti, telefoni cellulari, computer portatili, smartwatch ed altri apparecchi elettronici di comunicazione, i quali tutti devono essere consegnati ad un addetto provinciale al momento che precede l'ingresso nel luogo di espletamento delle prove abilitanti. L'accertamento, da parte della Commissione esaminatrice, del possesso di un oggetto non autorizzato è sufficiente per escludere il candidato dalla prova, indipendentemente dalla dimostrazione del suo utilizzo.

Art. 4 - Presentazione delle domande e ammissione all'esame

1. Per presentare la domanda di ammissione all'esame l'interessato deve possedere, alla data della presentazione della domanda stessa, i seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
 - c) non essere interdetto giudizialmente o inabilitato;
 - d) diploma di istruzione di secondo grado (da intendersi come un qualsiasi diploma di durata quinquennale o un attestato di durata triennale, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari) o aver assolto l'obbligo scolastico e partecipato ad un corso di preparazione agli esami presso gli organismi autorizzati dal Ministero dei Trasporti, la cui validità non scada in data anteriore a quella di convocazione del candidato (gli attestati di frequenza rilasciati ai sensi del decreto dirigenziale prot. N. 79 dell'8 luglio 2013 hanno validità di tre anni dal rilascio).
 - e) essere residente nel territorio della provincia di Brescia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del d.lgs. n. 395/2000.
2. La domanda di partecipazione all'esame è presentata dopo la pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale della Provincia, nel quale vengono indicati i termini temporali per la presentazione delle domande, il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgerà l'esame, nonché le relative modalità di svolgimento.
3. La domanda deve essere compilata in originale secondo lo schema allegato all'avviso e deve contenere tutte le dichiarazioni sostitutive e tutti i documenti ivi indicati, oltre che essere sottoscritta secondo le modalità ivi parimenti indicate.
4. Sono accettate solo domande sottoscritte, complete delle dichiarazioni e della documentazione richiesta e della ricevuta di pagamento degli oneri di istruttoria, pervenute entro i termini indicati dalla Provincia.
5. In caso di domanda incompleta degli elementi essenziali o fuori termine o di accertata insussistenza di uno o più requisiti, il candidato viene escluso dall'ammissione all'esame,

con decisione motivata che viene comunicata all'interessato. In caso di documentazione irregolare, l'ufficio dispone la regolarizzazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando il termine entro il quale l'interessato deve provvedere, pena la non ammissione all'esame.

6. Sono ammessi alla sessione d'esame non più di 35 candidati, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Le domande di ammissione valide eventualmente eccedenti il numero di 35 sono inserite in una lista d'attesa, ovvero ammesse di diritto alle sessioni d'esame immediatamente successive, secondo quanto previsto al successivo comma 9. I 35 posti disponibili per sessione d'esame sono suddivisi ammettendo all'esame non più di 25 candidati richiedenti l'abilitazione di autotrasportatore su strada di merci e non più di 10 candidati richiedenti l'abilitazione di autotrasportatore su strada di persone, salvo quanto previsto dal comma 7.
7. Dopo il termine per la presentazione delle domande previsto nell'avviso, nel caso in cui non siano stati esauriti i posti disponibili nella sezione trasporto merci o nella sezione trasporto persone, l'Ente completa la sessione d'esame, ammettendo le domande dei candidati inseriti nella sezione che ha superato il numero massimo, dando la priorità a quelli che sono in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado (da intendersi come un qualsiasi diploma di durata quinquennale o un attestato di durata triennale, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari).
8. È ammessa, da parte dei candidati, la delega a soggetti terzi alla presentazione della domanda di partecipazione all'esame. Nel caso di esame per autotrasportatori su strada di merci, le domande presentate da ogni delegato (o da più delegati ove collegati fra loro) sono ammesse nel numero massimo di 20, salvo il maggior numero in caso di capienza. Le domande presentate dal delegato eventualmente eccedenti quelle ammesse all'esame sono ammesse di diritto alle sessioni immediatamente successive, scaglionando la partecipazione a blocchi di massimo 20 candidati, salvo il maggior numero in caso di capienza.
9. Dopo aver completato l'ammissione alla sessione d'esame con massimo 35 candidati secondo quanto previsto ai commi precedenti, in caso di numero totale di domande pervenute superiore a 35, l'Ente, procede a stilare l'elenco di ammissione utilizzando gli stessi criteri previsti dal presente articolo.
10. La segreteria della commissione, verificato il rispetto dei requisiti richiesti dall'avviso, entro dieci giorni antecedenti la data dell'esame pubblica sulla pagina web dedicata della Provincia di Brescia, al link indicato nell'avviso d'esame, l'elenco dei candidati ammessi e convocati. Inoltre, viene pubblicato anche l'elenco dei candidati la cui domanda è ammissibile ma eccedente il numero massimo di 35 posti disponibili, destinati alle sessioni d'esame successive.
11. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda o di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di abilitazione con apposito atto, che viene comunicato all'interessato con il mezzo (e-mail o raccomandata r/r o PEC) all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di ammissione.
12. Il candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla sessione.
13. Nel caso in cui il candidato non si sia presentato alla convocazione, per qualsiasi motivo, oppure non abbia superato l'esame, per iscriversi alla successiva prova d'esame deve ripresentare la domanda di ammissione, versando i relativi oneri di istruttoria.

Art. 5 – Materie, tipologie e organizzazione dell'esame

1. Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento dell'idoneità professionale vertono almeno sulle seguenti materie, indicate nell'elenco di cui all'Allegato 1 parte 1, al regolamento (CE) n. 1071/2009 e successive modifiche rispettivamente per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone:
 - a) elementi di diritto civile;
 - b) elementi di diritto commerciale;
 - c) elementi di diritto sociale;
 - d) elementi di diritto tributario;
 - e) gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
 - f) accesso al mercato dell'autotrasporto;
 - g) norme tecniche e di gestione tecnica relative al trasporto merci e persone;
 - h) sicurezza stradale.
2. L'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 291 del 25 novembre 2011, è scritto e si compone di due prove:
 - a) Domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta;
 - b) esercizi scritti e studi di casi.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 395/2000, la prima prova dell'esame scritto consiste in sessanta domande con risposta scelta fra quattro risposte alternative, mentre la seconda prova consiste in una esercitazione su un caso pratico. L'accesso alla seconda prova è consentito ai soli candidati che abbiano superato con esito positivo la prima prova.
4. Per l'esecuzione di ciascuna prova il candidato dispone di due ore.
5. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, del d.lgs. 395/2000 l'esame è superato se il candidato ottiene almeno 30 punti per la prima prova, almeno 20 punti per la seconda prova ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 60 punti. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, del medesimo d.lgs. 395/2000, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno 30 punti per la prima prova e almeno 16 punti per la seconda prova ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 60 punti.
6. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell'articolo 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 291 del 25 novembre 2011, le tipologie di esame sono:
 - a) esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo);
 - b) esame integrativo per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.
7. I quesiti e i tipi di esercitazione per le prove d'esame di cui al comma 2 sono quelli obbligatoriamente inclusi nell'elenco generale allegato al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 79 dell'8 luglio 2013, come aggiornato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto dirigenziale. I quesiti e i tipi di

esercitazione sono pubblicati, nella versione corrente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

8. Modalità di somministrazione dei quesiti, modalità di svolgimento delle prove e valutazione dei quesiti e delle esercitazioni su un caso pratico sono quelli indicati nel decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 79 dell'8 luglio 2013 e successivi atti disciplinanti la materia.
9. La commissione al termine delle prove d'esame approva il verbale e i relativi esiti.
10. La segreteria pubblica sul sito web della Provincia di Brescia l'atto dirigenziale di presa d'atto delle risultanze dell'esame ed approvazione dell'elenco dei candidati risultati idonei o non idonei.

Art. 6 - Riesame

1. Il candidato che non ha superato la prova scritta prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 291 del 25 novembre 2011, qualora non condivide una o più soluzioni stabilite dal Ministero, può chiedere per iscritto alla commissione il riesame delle domande e le relative risposte in discussione.
2. La domanda di riesame deve essere presentata entro e non oltre tre giorni lavorativi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto dirigenziale di presa d'atto delle risultanze dell'esame.
3. La commissione comunica all'interessato nei successivi trenta giorni l'esito del riesame.

Art. 7 - Attestati di idoneità professionale

1. La Provincia rilascia, quale prova sufficiente dell'idoneità professionale conseguita attraverso il superamento dell'esame, un attestato conforme al modello di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1071/2009.
2. Gli attestati di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e persone rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità.
3. Gli attestati rilasciati dalla Provincia dopo l'approvazione del presente regolamento hanno validità in tutti gli stati dell'Unione europea relativamente all'esame completo nazionale e internazionale.
4. L'Ufficio provinciale competente provvede tempestivamente ad aggiornare "Il portale dell'Automobilista", piattaforma di servizi di e-government del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del MIT, raggiungibile all'indirizzo <https://www.ilportaledellautomobilista.it>, inserendo i dati dei candidati risultati idonei.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto applicabili, al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche, al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 161/2005, al Regolamento (CE) n. 1071/2009 e successive modifiche, al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 291 del 25

novembre 2011, al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 79 dell'8 luglio 2013, al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 6 del 6 febbraio 2014 e comunque alle altre norme di legge e regolamentari nonché agli atti ed alle circolari ministeriali disciplinanti la materia, anche sopravvenuti.

2. Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 278 del 15/09/2023.